

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
(Provincia di MODENA)



Capitolato speciale dell'assicurazione
INCENDIO DEL PATRIMONIO E RISCHI
COMPLEMENTARI

ASSITECA 

Broker internazionale dal 1982

[ASSITECA BSA S.r.l.](#)

Via Giardini 474 - Scala M - Direzionale 70
41100 Modena

Tel. 059/353541 - Fax. 059/353414

e-mail assitecabsa@assitecabsa.it

www.assitecabsa.it

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

COMPAGNIA E/O SOCIETA'

L'Impresa Assicuratrice.

CONTRAENTE

Comune di MARANO SUL PANARO
Piazza Matteotti 17 – 41054 Marano sul Panaro (MO)
C.F. 00675950364

ASSICURATO

Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.

POLIZZA

Il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

FRANCHIGIA

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

PERIODO ASSICURATIVO ANNUO

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

BROKER INCARICATO

Assiteca BSA Srl con sede in Modena (CAP 41100), Via Giardini n. 474/M - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

INCENDIO

Combustione - con fiamma - di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE

Comune di MARANO SUL PANARO – capitolato speciale dell'assicurazione Incendio del patrimonio

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

FABBRICATI

Le intere costruzioni edili - o porzioni di esse - complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; cabine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni, cancellate e mura, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato; di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenuti a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o uso e/o comodato, che questi abbia concesso in locazione, uso o comodato a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati.

Sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes.

Relativamente ai Fabbricati di proprietà del Contraente costituenti il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, l'assicurazione deve intendersi valida per i beni ascrivibili a tale patrimonio se ed in quanto non risultino assicurati con distinto contratto stipulato dall'ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena quale soggetto gestore dell'anzidetto patrimonio di E.R.P. per conto degli Enti proprietari.

CONTENUTO

Tutto quanto costituisce mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, impianti ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, impianti di illuminazione e semaforici, cancelleria, materiale didattico, vestiario in genere e biancheria, scorte e merci, compresi infiammabili e merci speciali (nei quantitativi necessari all'esercizio dell'attività), valori e cose particolari (come da rispettive definizioni), raccolte e collezioni, oggetti d'arte, statue, quadri, tappeti, oggetti di argenteria; nonché quant'altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato; Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità o concesso in uso o comodato a terzi, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche all'aperto per la sua natura e destinazione d'uso.

Resta escluso quanto rientra nella definizione di Fabbricati - fatta eccezione per tappezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato nonché, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, i veicoli iscritti al PRA.

VALORI

Denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso, buoni pasto, tickets restaurant, buoni benzina, il tutto del Contraente/Assicurato o di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile. In relazione all'eventuale esercizio di farmacie comunali, sono comprese le ricette farmaceutiche con l'intesa che il valore assicurato è costituito dal credito che la ricetta rappresenta. Detto credito si determina detraendo l'importo del ticket incassato dal prezzo del farmaco indicato sulla fustella.

COSE PARTICOLARI

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe

Comune di MARANO SUL PANARO – capitolato speciale dell'assicurazione Incendio del patrimonio

in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21 ° C e inferiore a 55°C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

MERCI SPECIALI

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

- D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;
- D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;
- D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci -stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

1.3 Dichiarazioni del contraente

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

1.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.

Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

1.6 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120

(centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.

1.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

1.10 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax.

1.11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.12 Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato, al quale la Società è tenuta a riconoscere la remunerazione nella misura prevista negli atti della procedura esperita per l'affidamento del contratto medesimo.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Pertanto ogni comunicazione inviata dal Contraente al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

1.13 Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all'art. 1911 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla coassicuratrice delegataria in esso indicata. Di conseguenza tutti rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker incaricato il quale tratterà con la Società coassicuratrice delegataria.

Pertanto tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso, alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

Comune di MARANO SUL PANARO – capitolato speciale dell'assicurazione Incendio del patrimonio

La Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza o appendici) per firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.14 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

2.1 Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione;
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento;
- caduta di velivoli in genere, loro parti e/o cose trasportate;
- bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di velivoli in genere;
- caduta di satelliti artificiali e corpi celesti;
- caduta di ascensori, montacarichi o simili, compresi i danneggiamenti all'impianto;

La Società risarcisce altresì:

- i danni materiali causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto.
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i guasti causati da terzi e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro, entro il limite di Euro 150.000,00 per sinistro, con prestazione della garanzia a primo rischio assoluto.

2.2 Esclusioni

Salvo diversa pattuizione risultante in polizza, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura o corrosione;
- h) non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

2.3 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome e per conto di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2.4 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.5 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è ragionevolmente possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) qualora il sinistro sia riconducibile a reato certo o presunto, fare - entro i 5 giorni successivi alla denuncia alla Società - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire o, in luogo, dichiarazioni testimoniali.

E' concesso all'Assicurato di poter proseguire nelle attività, senza dovere attendere le operazioni peritali e senza che questo possa pregiudicare alcun diritto al risarcimento dei danni.

2.6 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

2.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma "onorari dei periti".

2.8 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto dalla norma "obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore delle cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti;
- d) procedere alla stima comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e quant'altro previsto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.9 Valore delle cose e determinazione del danno

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "Contenuto" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per gli oggetti d'arte e preziosi il valore di mercato al momento del sinistro,

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
- 2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; tale disposizione si applica esclusivamente nel caso in cui il Contraente rinunci a quanto previsto dalla "norma di rivalutazione";
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o di emissione del verbale definitivo di perizia.

Resta tuttavia convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.

Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione.

2.10 Deroga alla proporzionale

Nel caso in cui il Contraente rinunci a quanto previsto dalla "norma di rivalutazione" si conviene che nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, semprechè questa rientri entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 20% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza.

2.11 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.

L'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.12 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto alla lett. d) della norma 2.2 Esclusioni.

2.13 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

3. NORME SPECIALI

(Sempre operanti)

3.1 Fabbricati in comproprietà o in condominio

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della stessa comprende anche la quota relativa alle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

3.2 Assicurazione per conto

Relativamente ai fabbricati che non siano di proprietà del Contraente, l'assicurazione deve intendersi stipulata in nome e per conto del proprietario.

3.3 Valori

Fermo il limite della somma assicurata alla partita Contenuto, la garanzia è estesa ai Valori sino alla concorrenza del 5% della somma garantita alla partita stessa, con il limite massimo di euro 5.000,00 per sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società, in caso di sinistro, risarcirà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, fino ad un massimo di Euro 300,00 per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le Parti:

- a) che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) che il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- c) che la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- d) che il Contraente o l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

La Società risponde sino alla concorrenza del limite suindicato senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

3.4 Beni in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature o altri enti in "Leasing" o forme similari di locazione e/o uso, già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

3.5 Colpa grave - Dolo

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.

La Società risponde altresì dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato è tenuto a rispondere a termini di legge. E' escluso il caso di dolo degli amministratori.

3.6 Rinuncia alla rivalsa

In caso di sinistro, escluso il caso di dolo, la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili, a condizione che anche l'Assicurato rinunci all'analogo diritto allo stesso spettante a termini di legge.

3.7 Oneri di ricostruzione

Le parti si danno atto che nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", sono compresi i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

3.8 Precisazione sulle cose assicurate

La Società dà e prende atto che con la presente polizza il Contraente intende assicurare ed assicura tutto quanto costituisce il complesso patrimoniale e quanto contribuisce direttamente ed indirettamente all'attività, fatta eccezione per i terreni sui quali insistono i fabbricati. In caso di sinistro, qualora una determinata cosa e/o bene non trovasse precisa assegnazione in una delle partite di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia e controversa, questi verranno attribuiti alla partita "contenuto".

3.9 Compensazione fra partite

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.

E' facoltà dell'assicurato effettuare tale trasferimento anche dalla partita riguardante la "Indennità aggiuntiva a percentuale", se resa operante, rinunciando ovviamente in proporzione all'eventuale risarcimento da quest'ultima derivante.

3.10 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di Euro 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare presunto del danno sia superiore a Euro 25.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

3.11 Pagamento di indennizzo prima della chiusura di istruttoria

A parziale deroga di ogni diversa previsione dell'assicurazione l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, o di anticipi dello stesso, anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché s'impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

3.12 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta dell'Assicurato, tutto quanto previsto dalle norme relative alla valutazione e al pagamento dell'indennizzo, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai fini delle anzidette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena espletate le modalità ad essa relative, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.

3.13 Modifica agli enti assicurati

Ogni opera di modificazione o di ampliamento dei fabbricati assicurati deve intendersi compresa nell'assicurazione senza alcun obbligo di comunicazione alla Società purché tale opera non comporti un mutamento della natura del rischio considerato in polizza.

3.14 Contiguità e vicinanze pericolose

Il Contraente Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o comunque a meno di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio in relazione alle garanzie prestate dalla presente polizza.

3.15 Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel quinquennio precedente la data di effetto della presente assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

3.16 Beni su mezzi di trasporto

Le garanzie prestate a termini di polizza si intendono operanti anche per i beni posti su mezzi di trasporto in sosta, sia di proprietà dell'Assicurato, sia di terzi, anche durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico.

3.17 Danni materiali consequenziali

La Società risarcisce i danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prevista l'assicurazione, ma subiti "in conseguenza" di questi eventi, senza l'intervento di circostanze indipendenti.

3.18 Assicurazione con dichiarazione di valore

Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto, è stato definito dai servizi tecnico patrimoniali del Contraente. Tale valutazione, tuttavia, non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 - 2° comma - del Codice Civile. Ciononostante, in deroga a quanto diversamente stabilito, non si farà luogo in caso di sinistro all'applicazione della regola proporzionale, sempre che il Contraente non abbia rinunciato, nel corso del contratto, agli adeguamenti delle somme assicurate previsti dalla norma di rivalutazione. Qualora il Contraente dovesse avvalersi della facoltà di rinunciare all'aggiornamento del contratto come stabilito dalla norma di rivalutazione, la presente norma si intenderà abrogata.

3.19 Norma di rivalutazione

Le somme assicurate verranno adeguate ogni anno - in sede di regolazione del premio - in base ai parametri di rivalutazione riferiti alla specifica tipologia degli enti assicurati, secondo gli stessi criteri e/o metodologie adottati per la determinazione dei capitali assicurati alla data di effetto dell'assicurazione.

3.20 Copertura automatica nuovi enti

Premesso che:

- per acquisizione si intende sia l'acquisto sia la presa in consegna di beni a qualsiasi titolo;
 - per alienazione si intende sia la vendita sia la cessazione d'uso di beni a qualsiasi titolo;
- per comprovare l'inclusione e/o l'esclusione di beni farà fede la documentazione amministrativa del Contraente, restando inteso che l'assicurazione conserva la sua efficacia rispetto al nuovo stato delle cose, senza obbligo di comunicazioni preventive da parte del Contraente stesso, con l'esplicito impegno di quest'ultimo a comunicare, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, le acquisizioni e alienazioni intervenute nel corso del medesimo periodo, al fine di consentire alla Società di determinare il premio annuo definitivo, nei termini previsti dalla norma "Regolazione del premio".

3.21 Regolazione del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dalla scheda tecnica ed è definito alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo in conseguenza di acquisizioni e/o alienazioni di beni.

Entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società le variazioni di cui sopra affinché la Società stessa possa procedere:

- alla regolazione del premio definitivo per l'annualità trascorsa, con l'intesa che il relativo importo verrà convenzionalmente imputato nella misura del 50%;
- alla rivalutazione delle somme assicurate e del premio in base a quanto previsto dalla "Norma di rivalutazione";
- al conteggio del premio dovuto a saldo del periodo assicurativo annuo in corso.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dalla parte debitrice nei 15 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

Resta convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al Contraente al netto delle imposte.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

3.22 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

3.23 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

3.24 Proroga dei termini di pagamento della prima rata di premio

A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza dell'assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di prima rata sia corrisposto dal Contraente entro i 30 (trenta) giorni successivi all'anzidetta data di effetto dell'assicurazione.

4. NORME AGGIUNTIVE

(Operanti solo se indicata la partita e la relativa somma assicurata)

4.1 Ricorso terzi /locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese - quale civilmente responsabile - ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i beni (esclusi denaro, carte valori e preziosi) depositati presso l'ufficio "oggetti smarriti" o provenienti da sfratti, espropri, sequestri e simili, depositati presso locali occupati dal Contraente, nonché i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni e le cose sugli stessi mezzi trasportate;

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

4.2 Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e in eccedenza a quanto previsto al medesimo titolo dalla garanzia base.

4.3 Indennità aggiuntiva a percentuale

Sull'importo di ogni sinistro indennizzabile, relativamente alle partite per le quali è previsto l'indennizzo di cui alla presente condizione aggiuntiva ed indicate nella scheda di polizza, sarà riconosciuto all'Assicurato un ulteriore importo forfetario, nella misura percentuale ivi indicata, a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro, senza obbligo di documentazione, da parte dell'Assicurato, di tali danni o spese.

5. NORME PARTICOLARI

(sempre operanti)

5.1 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli in transito non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.2 Perdita pigioni

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, entro il limite del 15% del valore della singola unità immobiliare danneggiata. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno dalla data del sinistro.

Per locali regolarmente affittati si intendono convenzionalmente anche quelli di proprietà ed occupati dall'Assicurato, per i quali ai fini della presente estensione si farà riferimento all'importo della pigione presumibile ad essi relativa, fermo il limite percentuale sopra indicato.

5.3 Beni presso terzi

L'assicurazione è estesa ai beni di cui alla partita "Contenuto" (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) che si trovino presso terzi. Tale estensione è prestata a primo rischio assoluto entro il limite previsto al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", da intendersi per singolo sinistro.

5.4 Onorari periti e consulenti

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza, a rimborsare all'Assicurato le spese e gli onorari che lo stesso deve pagare ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite.

La Società rimborserà inoltre l'Assicurato delle spese di perizia da questi eventualmente sostenute per il perito di parte nonché, in caso di perizia collegiale, la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, relativi al terzo perito.

La presente estensione è prestata, per ogni sinistro, fino a concorrenza dell'importo indicato al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo" e, in ogni caso, con il limite delle somme effettivamente pagate, delle quali il Contraente è tenuto a dare dimostrazione esauriente.

5.5 Ricerca guasto da acqua condotta

La Società, oltre ai danni materiali e diretti derivanti da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento o di raffreddamento pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza - nei limiti previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo":

- a) le spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- b) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

Sono esclusi i danni derivanti da gelo, da acqua piovana e da rigurgiti di fogna, umidità e stillicidio.

5.6 Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, o proveniente dallo scioglimento di neve o grandine, penetrata all'interno dei fabbricati in conseguenza di rottura, ingorgo od occlusione, delle grondaie o delle condutture di scarico, compreso il rigurgito delle acque di scarico e delle fogne verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati nonché le spese per l'individuazione della rottura od occlusione, per la relativa riparazione o ripristino.

Sono tuttavia esclusi i danni :

- causati da acqua infiltratasi dal terreno, da acqua penetrata attraverso finestre, lucernari lasciati aperti nonché da gelo;
- causati da fuoriuscita di acqua da argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.7 Fenomeni elettrici

La Società risponde dei danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, anche quando tali danni si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica, con esclusione dei danni a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte nonché di quelli dovuti unicamente ad usura o manomissione degli apparecchi o impianti.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.8 Assicurazione del costo di ricostruzione di cose particolari

La Società risponde, nei limiti previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", del costo del materiale nonché delle prestazioni dell'ingegno e delle operazioni manuali e meccaniche, sostenute per la ricostruzione di cose particolari e qualsiasi altra spesa, purché documentata, sostenuta dalla Contraente entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

5.9 Veicoli ricoverati

A parziale deroga di quanto diversamente previsto in polizza, l'assicurazione è estesa ai veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente o - se in custodia od oggetto di sequestro - di terzi, esclusivamente quando si trovino ricoverati sottotetto dei fabbricati assicurati o anche all'aperto nelle aree pertinenti ai medesimi.

La presente estensione è operante ad esaurimento di ogni altra garanzia eventualmente prestata per i detti veicoli con altre polizze assicurative ed è prestata a Primo Rischio Assoluto, entro il limite indicato al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", che deve intendersi in ogni caso quale massima esposizione della Società per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo.

Ciò premesso, resta convenuto che la Società non sarà tenuta a indennizzare, in nessun caso, somma superiore al valore commerciale del veicolo danneggiato al momento del sinistro.

5.10 Scioperi - tumulti e sommosse - atti vandalici e dolosi - terrorismo e sabotaggio

La Società risponde :

- 1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni causati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no del Contraente) che prendono parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Si conviene fra le parti che per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Relativamente alla garanzia per i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da - o verificatisi in occasione di - attentati e atti di terrorismo o sabotaggio, la Società ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la Società stessa provvederà alla riduzione del premio, calcolata sulla

base del 5% del tasso imponibile annuo e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, con facoltà del Contraente, in tale evenienza, di recedere con pari effetto dall'intero contratto.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) da contaminazioni di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.11 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e forza del vento, compresi quelli causati da cose spinte o trascinate dalla forza dei menzionati eventi.

La Società non risponde :

- a) dei danni causati da :
 - fuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde dei corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
 - gelo;
 - cedimenti o franamenti del terreno ;
ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- b) dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da :
 - alberi, cespugli, coltivazioni in genere;
 - recinti, cancelli, gru, ciminiere e camini, insegne, antenne e simili installazioni esterne;
 - cose poste all'aperto, eccetto quelli ivi poste per loro natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, nonché quanto in essi contenuto ;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.12 Grandine

Fermo quanto disposto alla norma "Eventi Atmosferici" ed ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a :

- serramenti, vetrate e lucernari in genere ;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.13 Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve.

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non risarcisce i danni causati :

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.14 Allagamenti

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

1. formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
2. fuoriuscita di acqua - non dovuta a rottura - da impianti idrici, igienici e tecnici.

Sono esclusi i danni :

- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.15 Gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 96 ore antecedenti il sinistro.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.16 Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) a incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione incendio;
- b) all'accidentale verificarsi dei guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a sei ore e si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con la franchigia e il limite previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.17 Differenziale storico - artistico / opere di abbellimento

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino. A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche;

e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese/competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico/artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato a questo titolo al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato/Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convergono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per il territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

6. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI ALL'INDENNIZZO

norma	estensione di garanzia	scoperto %	franchigia / minimo e massimo non indennizzabile – Euro	limite di indennizzo per sinistro (Euro)
5.1	Urto veicoli		250,00	
5.3	Beni presso terzi			100.000,00
5.4	Onorari periti e consulenti			25.000,00
5.5	Ricerca guasto da acqua condotta		250,00	15.000,00
5.6	Acqua piovana		1.000,00	25.000,00
5.7	Fenomeni elettrici		250,00	50.000,00
5.8	Spese di ricostruzione di cose particolari		250,00	50.000,00
5.9	Veicoli ricoverati		1.000,00	50.000,00
5.10	Scioperi, tumulti e sommosse atti vandalici e dolosi		1.000,00	80% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro;
5.10	Atti di terrorismo	10	min. 5.000,00 max. 10.000,00	50% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro, con il limite di 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo
5.11	Eventi atmosferici		1.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	80% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro;
5.12	Grandine		1.000,00	25.000,00
5.13	Sovraccarico di neve	10	5.000,00	50% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro;
5.14	Allagamenti		5.000,00	500.000,00
5.15	Gelo		1.000,00	25.000,00
5.16	Merci in refrigerazione	10	250,00	5.000,00 con il limite di 10.000,00 per periodo assicurativo annuo
5.17	Differenziale storico-artistico			50.000,00

DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 1.6

Durata del contratto.

Art. 1.7

Recesso in caso di sinistro.

Art. 1.9

Foro competente.

Art. 2.6

Esagerazione dolosa del danno.

Artt. 2.7 e 2.8

Procedura per la valutazione del danno e mandato periti.

Art. 2.11

Assicurazione presso diversi assicuratori.

Art. 2.12

Anticipo e pagamento dell'indennizzo.

Art. 3.23

Rescissione automatica.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI MARANO SUL PANARO**
Piazza Matteotti 17 – 41054 Marano sul Panaro (MO)
C.F. 00675950364

Effetto polizza: **31/12/2007**
Scadenza polizza: **31/12/2010**
Scadenza prima rata: **31/12/2008**

Descrizione del rischio / attività esercitata

L'assicurazione vale per tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Contraente ovvero in locazione e/o uso al medesimo o da questi detenuti a qualunque titolo, inerenti l'esercizio dell'attività istituzionale nonché di tutte le attività o servizi principali, accessori e complementari, compresi tutti i beni per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile, siano essi pertinenti o meno all'attività, nulla escluso né eccettuato, secondo le definizioni di "Fabbricati" e "Contenuto" convenzionalmente previste in polizza.

Partite, somme assicurate e tassi di premio

Partita 1 Fabbricati

somma assicurata	Euro 17.000.000,00	
tasso lordo di premio pro mille	_____	
premio annuo lordo		Euro _____

Partita 2 Contenuto

somma assicurata	Euro 2.000.000,00	
tasso lordo di premio pro mille	_____	
premio annuo lordo		Euro _____

Partita 3 Ricorso terzi e/o locatari

somma assicurata	Euro 1.500.000,00	
tasso lordo di premio pro mille	_____	
premio annuo lordo		Euro _____

Partita 4 Indennità aggiuntiva a percentuale nella misura del 10% sulle partt.1 e 2

somma assicurata	Euro 1.900.000,00	
tasso lordo di premio pro mille	_____	
premio annuo lordo		Euro _____

Il premio annuo lordo complessivo ammonta pertanto a **Euro** _____